

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1905 del 14/04/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. N. 5 RONCALCECI - CORSO D'ACQUA FIUME MONTONE SPONDA DESTRA LOCALITA' RAGONE COMUNE DI RAVENNA - SPONDA SINISTRA LOCALITA' SAN PANCRAZIO COMUNE DI RUSSI - RA19T0014.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2032 del 14/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. N. 5 RONCALCECI - CORSO D'ACQUA FIUME MONTONE SPONDA DESTRA LOCALITA' RAGONE COMUNE DI RAVENNA - SPONDA SINISTRA LOCALITA' SAN PANCRAZIO COMUNE DI RUSSI - RA19T0014.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai

sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione"*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO:

- della determinazione n. 2867, del 22/06/2020, con la quale il Dirigente Arpae-Sac Ravenna, rilascia alla Provincia di Ravenna, - C.F. 0035668039, con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà n. 2, la concessione per l'occupazione di aree demaniali, per opere di cantierizzazione nell'ambito dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone, senza interessamento delle pile, posto al km 4+693 della strada provinciale n. 5, sita in località Roncalceci, Comune di Russi - foglio 37, mappali 79, 180, 81, 181, Comune di Ravenna foglio 218 – mappali 2, 112, 1, 2, 3, 6, 110, 111, 112, per una superficie di mq 7.241, codice pratica RA19T0014; con scadenza alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 31/12/2021;
- della domanda pervenuta il 03/11/2021, PG 168895, con cui il Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà n. 2, -

C.F. 0035668039, ha richiesto il rinnovo della concessione suddetta sino alla data del 31/12/2023;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 330 del 24/11/2021, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 378, del 07/02/2022), pervenuta al protocollo Arpae in data 09/02/2022, n. 21292, dalla quale si rileva al punto n. 8 che, oltre ai fogli e mappali su indicati, la Provincia chiede in concessione anche parte dell'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9, ove è presente il magazzino idraulico della Regione Emilia Romagna che risulta avere una copertura in Eternit di metri quadrati 600;

VISTA la nota pg del con la quale sono stati comunicati alla Provincia, ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/90, motivi ostativi al rilascio dell'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Ravenna PG 32561 del 28/02/2022, con la quale comunica l'intenzione di non presentare osservazioni ai motivi ostativi di cui sopra;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area su indica, con esclusione dell'area di cui al F. 202 – mapp.le 9, risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la Provincia ha versato le spese istruttorie di euro 75,00, e che, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare alla realizzazione di

infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, è esente dal pagamento del canone, ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007. Inoltre, la Provincia è esentata dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, c. 4, della L.R. n. 2/2015 (“....Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla Provincia di Ravenna, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo, escluso, per motivi di sicurezza, l'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla **Provincia di Ravenna** - C.F. 0035668039, con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà n. 2, il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali, per opere di cantierizzazione nell'ambito dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone, senza interessamento delle pile, posto al km 4+693 della strada provinciale n. 5, sita in località Roncalceci, Comune di Russi - foglio 37, mappali 79, 180, 81, 181, Comune di Ravenna foglio 218 – mappali 2, 112, 1, 2, 3, 6, 110, 111, 112,

per una superficie di mq 7.241, **codice pratica RA19T0014;**

2. non viene concessa l'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9;
3. di stabilire che la concessione **è rilasciata fino alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;**
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/04/2022 (PG/2022/61768 del 13/04/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 378 del 07/02/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
6. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
7. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
8. di applicare l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non

autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

11. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
12. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 36, del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla Provincia di Ravenna, C.F. 0035668039 (codice procedimento RA19T0014).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Montone, al km 4+693 della strada provinciale n. 5, sita in località Roncalceci, Comune di Russi - foglio 37, mappali 79, 180, 81, 181, Comune di Ravenna foglio 218 – mappali 2, 112, 1, 2, 3, 6, 110, 111, 112, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. Non è oggetto di concessione l'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9;
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, pari ad una superficie di mq 7.241, è concessa **per la realizzazione di opere di cantierizzazione**, propedeutiche alla realizzazione dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone, senza interessamento delle pile;

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

RAVENNA N. 378 DEL 07/02/2022

<<1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE SAC per l'occupazione;

2. il richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – sede di Ravenna - il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori aggiornato, nonché le date di inizio e di fine lavori, nominativo dell'impresa. I dati richiesti potranno essere inviati a mezzo posta elettronica: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio Sicurezza Territoriale Piazza Caduti per la Libertà,9 Ravenna;

3. L'impresa esecutrice, prima dell'allestimento del cantiere, dovrà prendere contatti con tecnici del Servizio scrivente per discutere/visionare la progettazione di tutte le fasi della cantierizzazione e del piano di emergenza rischio idraulico legato alle allerte meteo emesse da ARPAE: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/previsioniregionali>;

4. dovrà essere previsto, in caso di occupazione delle aree golenali con opere provvisorie, un servizio di reperibilità h 24 di operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza e per tutta la durata dell'intervento, nonché trasmettere via p.e.c. recapito telefonico di reperibilità e nominativo del direttore tecnico che dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle lavorazioni allo scrivente Agenzia;

5. il Servizio scrivente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. Durante il corso di piene fluviali il richiedente è responsabile delle azioni e procedure emergenziali da adottare lungo le arginature e le aree golenali che interessano l'area di cantiere. Nel caso di accumuli di materiale flottante, a seguito di piene fluviali, a monte delle pile e

nelle golene adibite ad area di cantiere, il richiedente è tenuto alla rimozione e conferimento a rifiuto del materiale flottante stesso;

6. i ponteggi in ambito fluviale, necessari alle lavorazioni delle pile del ponte, non dovranno essere collocati contemporaneamente, ovvero in una unica soluzione, bensì occorrerà alternare le strutture dal piano destro al piano sinistro e viceversa al fine di creare il minor ostacolo al deflusso della corrente ed ai detriti trasportati dalla medesima in particolari eventi di piena;

7. il richiedente in fase di cantiere ha l'obbligo di mantenere le opere necessarie per la condotta ed allontanamento delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali, anche con eventuali e successivi rinfianchi di materiale terroso;

~~*8. il richiedente ha indicato nelle tavole di "Layout di cantiere" l'occupazione di una parte dell'area cortilizia della casa di guardia di Ragone (Censito al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al Foglio 202 mappale 9). Il servizio esprime parere favorevole all'occupazione dell'area in parola per tutta la durata del cantiere, ricordando che il Magazzino Idraulico presente ha una copertura in Eternit di metri quadrati 600 (seicento), pertanto il soggetto autorizzato, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al "Rischio Esposizione Amianto", tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per danni a terzi che dovessero verificarsi, anche in futuro, a seguito dell'esposizione di personale all'amianto;*~~

9. il richiedente dovrà provvedere a propria cura alla manutenzione del percorso ricadente in area demaniale, comprese le rampe di accesso. Pertanto, sono a suo carico il taglio della vegetazione in sommità, lo sfalcio delle sponde interna ed esterna della sommità arginale, nonché la rimozione di rami, canne e materiali di risulta, interessate dai lavori e per tutta la durata del cantiere;

10. il materiale di risulta proveniente dalla rimodellazione delle golene, necessario alla realizzazione delle piste in alveo, prima di essere ricollocato dovrà essere giudicato idoneo, ovvero caratterizzato al fine di escludere contaminanti al suo interno, quali idrocarburi ed altro;

11. prima di inizio lavori dovrà essere predisposto il preventivo piano di Bonifica di Ricerca e Rimozione residuati Bellici e comunicato alla scrivente Agenzia;

12. per quanto concerne la predisposizione della segnaletica e cartellonistica stradale il richiedente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre rendere disponibile l'accesso al cantiere ed eventualmente tenere libero da sbarramenti o quant'altro possa impedire pagina 6 di 9 l'accesso all'area demaniale per urgenze, considerando che la sommità arginale funge da passaggio per i mezzi d'opera e di protezione civile;

13. il Servizio scrivente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

14. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati.

CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari;

2. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

3. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa

idraulica;

4. il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi;

5. il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

6. dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio e dagli eventuali altri enti competenti;

7. l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione;

8. il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

9. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate; >>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino **alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ARTICOLO 5

REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6

RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche.

ARTICOLO 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- b. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative

disposizioni.

- c. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- d. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 8

SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, se dovute ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.